

## EVENTO

## SOMMARIO

1. - LE CONCEZIONI DELL'EVENTO. DISVALORE D'AZIONE E DISVALORE D'EVENTO
2. - L'EVENTO NEL CODICE PENALE
  - 2.1. - Reati ad evento concomitante e reati ad evento susseguente
  - 2.2. - Le concezioni unificanti
  - 2.3. - Evento e offesa
  - 2.4. - Evento e bene giuridico
  - 2.5. - Crisi della distinzione fra reati di mera condotta e reati di evento
3. - EVENTO E CONCEZIONI DOGMATICHE
  - 3.1. - Delitti omissivi
  - 3.2. - Concorso di persone nel reato
  - 3.3. - Scriminante erroneamente supposta ed eccesso colposo
  - 3.4. - *Laberratio delicti*
  - 3.5. - Circostanze del reato e reati aggravati dall'evento
  - 3.6. - Imputazione oggettiva dell'evento
4. - FONTI NORMATIVE
5. - BIBLIOGRAFIA

### 1. - LE CONCEZIONI DELL'EVENTO. DISVALORE D'AZIONE E DISVALORE D'EVENTO

Il termine «evento», che compare in numerose disposizioni del codice penale, ha suscitato, già all'alba della sua entrata in vigore, un grosso dibattito che si è trascinato sino alla prima metà del Novecento a causa della complessa formulazione di alcuni articoli del codice: «evento dannoso o pericoloso che è il risultato dall'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato». Nonostante i termini della questione siano stati chiariti, è tuttora invalsa nella letteratura italiana la distinzione fra «evento naturalistico» e «evento giuridico» (GALLO, M., [1], 90 s.; PALAZZO, F.C., [2], 229 s.; ritengono che la formulazione codicistica evochi sempre un evento naturale CARACCIOLI, I., [3], 295; ANTONISEI, F., [4], 229; MORSELLI, E., [5], 796 ss.; FIANDACA, G.-MUSCO, E., [6], 220; PULITANÒ, D., [8] 197).

Il riferimento costante all'evento naturale (modificazione del mondo esterno) favorisce quella distinzione recepita dalla stragrande maggioranza della dottrina, fra reati c.d. «di evento» e reati c.d. «di mera condotta» e, a sua volta, quella fra «disvalore d'azione» e «disvalore d'evento» (in generale, MORSELLI, E., [5] 796 ss.).

La struttura fortemente oggettivistica del codice Rocco (taluno ha sostenuto che il c.p. vigente rifletterebe la teoria di Arturo Rocco sull'oggetto giuridico del reato «messa in versi»: GALLO, M., [1], 20, nt. 10) e supposte esigenze di garanzia hanno imposto alla maggior parte degli autori di affermare, da un punto di vista ideologico-politico, la necessità di incentrare la teoria generale del reato sul disvalore d'evento. Per la verità, quella dell'evento è una questione che, nata come discussione prettamente accademica, ha finito per

condizionare fortemente sia la didattica che la giurisprudenza, andando al di là di quelle che erano le intenzioni del legislatore.

Posta la distinzione fra reati con evento e reati senza evento e, quindi, fra reati formali (o di mera condotta) e reati causalmente orientati, bisogna interrogarsi se una costruzione delle fattispecie penali così succintamente bipartita corrisponda a precise tecniche di selezione degli interessi in gioco, ovvero sia il frutto, come pure è stato detto, di una imperfezione normativa. Già *prima facie* è agevole dimostrare come la contrapposizione disvalore di condotta-disvalore d'evento abbia fatto perdere di vista il panorama normativo, quasi che le fattispecie del primo tipo fossero tese a sanzionare il c.d. *forum internum* della persona: *Willenstrafrecht*, *Gesinnungstrafrecht*, *Täterstrafrecht*. A qualunque di queste due opzioni ideologiche si ritenga di aderire, non si può trascendere tutta una vasta gamma di ipotesi criminose che non contemplano la produzione di un evento materiale, inteso come modificazione del mondo esterno apprensibile da parte di un terzo osservatore; così come esistono tutta una serie di illeciti nei quali un evento è pur presente, ma non rientra fra quegli elementi che il legislatore ha eletto ad elementi significativi di fattispecie concretanti l'offesa (ad es. la «mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione»: art. 642 c.p.).

### 2. - L'EVENTO NEL CODICE PENALE

Se è vero che il codice può avere usato il termine «evento» in accezioni diverse, è altrettanto vero che questo termine può, anzi deve, essere contestualizzato, ben potendo possedere un significato ellittico a seconda delle «situazioni» in cui è richiamato.

Si dice comunemente che nei reati in cui si pone un problema di causalità l'evento debba essere inteso in senso naturalistico, mentre in quelli che ne sono sforniti deve parlarsi di evento giuridico (GALLO, M., [1], 91). Il codice penale usa tuttavia il termine evento talvolta facendo riferimento a una cadenza per cui ad un antecedente segue un conseguente («conseguenza dell'azione od omissione»: artt. 6, 40, 42, 3° co., 43, 1° co., 2° e 3° al., e 116 c.p.), talaltra riferendosi all'«evento» *tout court* (artt. 41, 43, 1° co., 3° al., 44 e 83 c.p.), infine, «evento» qualificato esclusivamente dalla nota «dannoso o pericoloso» (art. 49, cpv., c.p.).

**2.1. - Reati ad evento concomitante e reati ad evento susseguente.** - Gli è che il principio generale sancito dall'art. 40, 1° co., c.p. per cui «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso ... non è conseguenza della sua azione od omissione» vale per tutti i reati, sia per quelli di mera condotta che per quelli la cui esistenza dipende dal verificarsi di un evento, e ciò si ricava dall'ulteriore inciso: «da cui dipende la esistenza del reato»; circostanza sulla quale giocoforza fanno leva anche i sostenitori dell'evento giuridico, allorché rinvenivano un nesso sequenziale in quei reati descritti «per note interne», per i quali possono sussistere problemi di causalità tra i vari tronconi dell'azione (ad es. l'art. 594, 2° co., c.p.):

GALLO, M., [1], 95). Il fatto che tali reati restino di «pura condotta» conferma che il primo comma dell'art. 40 c.p. ha carattere generale, con la conseguenza che tutti i reati contemplano un evento, dal quale – come detto – dipende la loro esistenza.

Muovendo da premesse simili (non dall'art. 40 c.p., bensì dall'art. 43 c.p.), parte della dottrina ha sostenuto essere improprio parlare di «reati di mera condotta», trattandosi di reati ad *evento concomitante*, mentre per i c.d. reati di evento devesi parlare di *reati ad evento susseguente*. Cosicché, mentre il *rapporto di causalità* di cui all'art. 40 c.p. rappresenta una relazione solo logica tra fattore causale e risultato, tipica di ogni reato consumato, nel quale cioè la condotta ha prodotto una qualche modificazione nel mondo esterno, il successivo art. 41 c.p., riferendosi alla sola ipotesi di scissione *cronologica* tra evento e condotta, concerne più particolarmente il *nesso di causalità* (NUVOLONE, P., *Il sistema del diritto penale*, II ed., Padova, 1982, 178; MORSELLI, E., [5] 806 s.).

**2.2. - Le concezioni unificanti.** - Accanto a questa tesi che rinviene in ogni reato un evento naturalistico, valorizzando l'aspetto descrittivo dell'illecito, altri autori hanno posto l'accento sul significato normativo e sono giunti a ritenere che l'evento altro non sia che l'espressione del «significato-contenuto» della fattispecie criminosa. Si parla, per ciò, di evento «significativo» (PAGLIARO, A., [12], 293), ovvero di «situazione finale» disvolta dall'ordinamento (CONTENTO, G., [9], 38; LICCI, G., *Teorie causali e rapporto di imputazione*, Napoli, 1996, 253 ss.). In questi casi, si ripete, non viene in gioco una distinzione come quella operata normalmente in dottrina, ma un'unificazione che, di contro, consente di accomunare fra loro i reati di mera condotta e i reati d'evento.

**2.3. - Evento e offesa.** - L'evento inteso in senso giuridico (lesione o messa in pericolo dell'interesse protetto) è importante per poter stabilire un preciso referente per l'oggetto del dolo nei reati privi di evento naturale. È noto, infatti, che, secondo un diffuso orientamento, l'art. 43 c.p. è norma centrale sia per lo studio della teoria generale dell'illecito doloso, sia per la valenza euristica che possiede nel rappresentare «la nota oggettiva tipica di ogni fattispecie» (MAZZACUVA, N., *Evento*, in *Dig. pen.*, IV, Torino, 1990, 446 ss.).

Il discorso è sin troppo noto perché debba essere sviluppato. È sufficiente qui rilevare che l'offensività – intima caratteristica del reato – non ha alcun bisogno di essere traslata nel concetto di «evento giuridico» per poterle attribuire dignità di elemento del reato (si è altresì obiettato che la tesi dell'evento giuridico postula un giudizio *a priori* e, cioè, di rinvenire un'offesa anche nei confronti di quei reati che non sono privi: MANTOVANI, F., [11], 134; PULITANÒ, D., [8], 202). Gli è che tale predicato dell'illecito è sostenuto anche da coloro che ritengono gli artt. 40 e 43 c.p. espressivi esclusivamente dell'evento naturale «conseguenza dell'azione od omissione». In breve: l'art. 49 cpv. c.p. non richiama, a differenza degli altri, il riferimento alla causalità e non può, per ragioni sistematiche e logiche, essere inteso quale mero rovescio dell'art. 56 c.p. Molto di più: è una norma «eccentrica» che esplicita l'offesa su di un piano oggettivo che non costituisce, tuttavia, oggetto di rappresentazione e quindi non è punto di riferimento dell'elemento psicologico. La lesione o messa in pericolo dell'interesse protetto è un giudizio *ex post* formulato dal giudice al termine del processo ricostruttivo del reato (CARACCIOLI, I., [3], 369 s.).

**2.4. - Evento e bene giuridico.** - Lungo il predetto solco, si prosegue ritenendo l'evento, in un'accezione più generale, espressione della portata offensiva dell'illecito nei riguardi dell'interesse ritenuto meritevole di tutela, il che consentirebbe di attribuire maggiore concretezza al bene giuridico, il cui processo di «volatilizzazione» è sovente favorito dalla for-

mulaZIONE, in termini di mera condotta, delle fattispecie penali (sul legame *bene giuridico-evento giuridico-offensività*, v. LICCI, G., *Modelli nel diritto penale. Filogenesi del linguaggio penalistico*, Torino, 2006, 369 s.; DONINI, M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991, 257 ss.).

L'osservazione si fonda su di un equivoco derivante da un procedimento di inversione metodologica nell'impostazione dello studio delle fattispecie criminose. È proprio la descrizione della condotta ad esprimere l'interesse tutelato che viene individuato alla fine di un procedimento ricostruttivo e non dato per presupposto. Se l'illecito penale è – com'è stato detto – un illecito a modalità di lesione, saranno i moduli descrittivi ad evidenziarne gli interessi sottesi e non l'evento, di per sé considerato, il quale, seguendo la tesi qui criticata, assumerebbe le funzioni di rivelare le intenzioni del legislatore e cioè di identificare gli interessi tutelati con le ragioni per la quale una detta fattispecie è stata posta dal legislatore, aspetto quest'ultimo che per l'interprete ha un valore relativamente modesto.

**2.5. - Crisi della distinzione fra reati di mera condotta e reati di evento.** - A questo punto, la distinzione fra reati di mera condotta e reati d'evento deve essere considerata come espressiva di differenti tecniche di formulazione normativa: la prima, tendenzialmente volta a restringere il campo di intervento penale, esasperando la tipizzazione e descrivendo le note interne di sviluppo della condotta, le quali esauriscono le modalità d'offesa; la seconda, a sua volta, tendenzialmente comprensiva di qualsiasi condotta che porti a un determinato risultato, alla cui concreta individuazione contribuiscono questa volta le disposizioni dell'art. 41 c.p., evento che rappresenta, a seconda dei casi, il momento culminante del disvalore del fatto ovvero l'occasione per esprimere un rimprovero maggiore (in termini di pena) nei confronti dell'agente (sui delitti aggravati dall'evento e sulle circostanze aggravanti v. *infra*, 3.5.). La costellazione di comportamenti punibili, per i reati causalmente orientati, è ulteriormente ampliata dall'essere questi a «forma libera», per cui la condotta potrà essere attiva od omissiva; solo che, in quest'ultimo caso, l'agente dovrà essere gravato da un obbligo giuridico di impedire l'evento, secondo il disposto dell'art. 40 cpv. c.p.

### 3. - EVENTO E CONCEZIONI DOGMATICHE

**3.1. - Delitti omissivi.** - Su di un altro versante, si assiste a una trasfigurazione dell'evento penalmente rilevante, dovuta ad una tendenza giurisprudenziale, sviluppatasi in tema di causalità omissiva, secondo cui l'evento nel delitto colposo è imputato qualora la violazione della regola di diligenza abbia eliminato apprezzabili *chances* di salvezza del bene, facendo così sparire del tutto la differenza fra l'evento dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia – a questo punto relegato ad una mera occasione – e l'evento da cui dipende l'esistenza di una condizione obiettiva di punibilità (DONINI, M., *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, 416 ed ivi citazioni).

**3.2. - Concorso di persone nel reato.** - L'attaccamento quasi feticistico al diritto penale d'evento quale espressione massima del principio di materialità del reato, ha indotto, come noto, la dottrina e la giurisprudenza (la quale ha fatto un uso più terminologico che applicativo del formante sapienziale) a far ricorso al paradigma causale, per attribuire tipicità all'atto di concorso nell'illecito plurisoggettivo (eventuale o necessario: FIANDACA, G.-MUSCO, E., [6], 499 ss.; MARINUCI, G.-DOLCINI, E., [7], 360). Il modello causalista-condizionalista del reato ad esecuzione monosoggettiva, tuttavia, non riesce a spiegare come una condotta (o frammento di essa) possa costituire *conditio sine qua non* dell'evento, che, in que-

sto caso, secondo i suoi sostenitori, sarebbe rappresentato dalla condotta altrui (in termini critici, CARACCIOLI, I., [3], 618; GALLO, M., [1], 95 ss.; PADOVANI, T., [13], 272 ss.; LICCI, G., *Teorie causali e rapporto di imputazione*, cit., 280 ss.; RONCO, M., *Le interazioni psichiche nel diritto penale*, in *Ind. pen.*, 2004, 838 ss.; INSOLERA, G., *Causalità e reati plurisoggettivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 563 ss., il quale adotta una tesi intermedia: *ivi*, 570).

**3.3. - Scriminante erroneamente supposta ed eccesso colposo.** - Il riemergere della disputa fra evento naturalistico ed evento in senso giuridico riemerge nelle moderne discussioni sul valore dell'azione dolosa, nelle situazioni in cui si rappresenta come esistente una situazione scriminante, che in realtà non esiste, e quelle in cui si valicano colposamente i limiti entro i quali l'agente agisce assistito da una causa di giustificazione (per una trattazione unitaria del fenomeno, v., ora, PALAZZO, F.C., [2], 350 ss.).

Le posizioni della dottrina, a riguardo, non sono affatto univoche. La loro comprensione riposa sulla ulteriore partizione fra seguaci della teoria bipartita e sostenitori della teoria tripartita, ulteriormente arricchita da quelle posizioni che distinguono fra «dolo» e «colpevolezza» (DONINI, M., *Illecito e colpevolezza*, cit., 527), i quali, in una prospettiva tripartita, ritengono che il dolo debba in ogni caso avere ad oggetto l'evento (nel caso, ad es., in cui taluno cagioni la morte di altro supponendo un'aggressione), poiché la situazione scriminante non esclude la lesione dell'interesse penalmente tutelato e, di conseguenza, la rappresentazione erronea di una causa di giustificazione lascerà sussistere il dolo, ma escluderà la colpevolezza (DONINI, M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, cit., 536 ss.; FIORE, C.-FIORE, S., [10], 422; *contra*, pur muovendo nel solco della dottrina tripartita, PALAZZO, F.C., [2], 353). I fautori della teoria degli «elementi negativi del fatto» (e taluni sostenitori della «teoria tripartita»), e che concepiscono la colpevolezza in senso prettamente psicologico, ritengono che l'errore sulle scriminanti abbia l'effetto di escludere il dolo (al pari dell'errore su di un elemento positivo del fatto), perché l'evento che l'agente aveva di mira non può essere quello naturalistico, bensì quello giuridico, dato che egli si rappresenta, per errore, una situazione non sussumibile nello schema oggettivo di un reato (GROSSO, C.F., *L'errore sulle scriminanti*, Milano, 1961, 222). Lo stesso discorso vale per l'eccesso colposo, di cui all'art. 55 c.p. (disposizione della cui utilità si dubita: GALLO, M., [1], 272), dove focalizzare l'attenzione nei confronti dell'evento naturalistico imporrebbe, secondo una tesi, di evocare situazioni di fatto essenzialmente dolose, ma trattate come colpose, mentre il dolo deve equivalere a volontà dell'intero fatto criminoso; vicende nelle quali, a differenza della situazione richiamata dall'art. 59, 4° co., c.p., la condotta dell'agente è assistita da una causa di giustificazione realmente esistente (ragion per cui, parte della dottrina distingue i casi di «colpa impropria», in cui l'eccesso derivi da una erronea valutazione dei limiti dell'intervento necessitato, dai casi in cui l'eccesso derivi da un uso improprio dei mezzi d'azione, qualora derivi un evento più grave di quello avuto di mira, poiché l'evento *naturalistico* non può considerarsi oggetto di violazione di un fatto tipico non giustificato: FIORE, C.-FIORE, S., [10], 361).

**3.4. - L'«aberratio delicti».** - L'art. 83 c.p. prevede il caso in cui «per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto». Rimandando ai commentatori per lo sviluppo del discorso (ROMANO, M., *Commentario sistematico del codice penale*, I, III ed., Milano, 2004, 787 ss.), l'opzione metodologica per l'evento naturalistico o l'evento giuridico comporta delle conseguenze applicative interessanti. Si faccia per tutti il caso in cui le condizioni o qualità della persona offesa od i rapporti tra il colpevole e l'offeso siano tali da far mu-

tare il titolo di reato e non si verterebbe nell'ipotesi *aberratio ictus*, bensì di *aberratio delicti*, dato che l'«evento», cui l'art. 83 c.p. fa espresso riferimento, deve essere inteso in senso giuridico quale effettiva lesione o messa in pericolo di un bene o interesse giuridico (GALLO, M., *Appunti di diritto penale*, II.2, Torino, 2001, 216). A questa tesi è stato obiettato che è proprio la differente dicitura «evento», rispetto a «offesa», richiamata dall'art. 82 c.p., a far dubitare della sua esattezza. In breve: si arriverebbe a non punire tutti i casi di passaggio da un reato di pura condotta ad un altro reato di pura condotta (l'art. 83 c.p. parla di «evento»); e, nell'ambito dei reati con evento, quei casi in cui non è prevista la forma colposa (TRAPANI, M., *La differenza tra il «voluto» e il «realizzato»*, I, Torino, 2006, 108 ss.; CARACCIOLI, I., [3], 539).

**3.5. - Circostanze del reato e reati aggravati dall'evento.** - La legge 7.2.1990, n. 19 ha modificato il regime di imputazione delle circostanze aggravanti (per quelle attenuanti continua a valere la regola dell'imputazione oggettiva). Quallora la circostanza del reato sia costituita da un evento – ma lo stesso discorso vale per tutte, salvo le eccezioni di cui all'art. 60 c.p. – questo potrà essere posto a carico dell'agente solo se da lui conoscibile, cioè prevedibile. La riforma dei primi tre commi dell'art. 59 c.p. ha, suo malgrado, comportato gravi problemi interpretativi a proposito (e per quello che qui interessa) dei c.d. «reati aggravati dall'evento». Il problema riguarda sia quei delitti qualificati dall'evento a struttura preterintenzionale, sia quelli ove è indifferente che l'evento sia voluto o non voluto; con l'ulteriore conseguenza che, qualora si ritenga assoggettabile al predetto regime di imputazione anche questo tipo di eventi, saranno a loro volta soggetti alla disciplina del bilanciamento delle circostanze, pregiudicando la presa di posizione del legislatore verso un così grave approfondimento dell'offesa (PALAZZO, F.C., [2], 537; MELCHIONDA, *Le circostanze del reato*, Padova, 2000, 558 ss.; CARACCIOLI, I., [3], 481 ss.).

**3.6. - Imputazione oggettiva dell'evento.** - Nel moderno dibattito penalistico si è assistito allo sviluppo di tutta una serie di criteri di imputazione dell'evento, al centro del quale si colloca la *objektive Zurechnungslehre* di matrice tedesca, sviluppatasi sulla scia dell'azione socialmente adeguata e a ridosso della causalità (sul punto, MOOS, R., *Objektive Zurechnung und sozialadäquate Verhalten bei wertneutraler Gehilfschaft*, in *Festschrift für S. Trechsel*, Zürich, 2002, 477 ss.). L'imputazione oggettiva si basa sulla spiegazione di casi per i quali è possibile imputare un evento ad un soggetto, attraverso la ricerca di un «nesso di rischio» fra la condotta tenuta e il risultato prodotto; ma funzionava anche da tesi restrittiva della punibilità. Si andava così dai casi di «diminuzione del rischio» al criterio generale ascrittivo dello «scopo di tutela della norma» (cfr. i casi riportati da SEELMANN, K., *Strafrecht. Allgemeiner Teil*, III ed., Basel, 2007, 38 ss.) sino alle teorie «dell'aumento del rischio». In sintesi: tutte le volte che ricorra uno di questi parametri, l'evento potrà o no, a seconda dei casi, essere attribuito al soggetto. Le «derivate» cui hanno dato luogo le teorie dell'imputazione oggettiva si possono rinvenire nella trasformazione dell'omissione, notoriamente priva di evento naturalistico, in colpa, introiettando nella struttura della fattispecie un elemento oggettivo in realtà inesistente; nella considerazione del dolo e della colpa come entità «scalari» (non c'è dolo senza colpa), imponendo all'interprete di utilizzare i criteri dell'aumento del rischio, dell'evitabilità e dello scopo di tutela (tipici dell'illecito colposo) per la comprensione anche dei reati dolosi. In definitiva, le teorie dell'imputazione oggettiva non hanno rappresentato un criterio di imputazione unitario e quindi in grado di assurgere a categoria dogmatica, affiancandosi, di volta in volta, alla causalità, alla colpa, al dolo e al concorso di persone (per la discussione, KAHLO,

M., *Überlegungen zum gegenwärtigen Stand der objektiven Zurechnungslehre im Strafrecht. Zugleich ein Beitrag zur Methode strafrechtlicher Begriffsbildung*, in *Festschrift für W. Küper*, Heidelberg, 2007, 249 ss.; SCHUMANN, H.-SCHUMANN, A., *Objektive Zurechnung auf der Grundlage der personalen Unrechtslehre?*, ivi, 543 ss.; ALVARADO, Y.R., *Strafbare Beteiligung und objektive Zurechnung*, in *Festschrift für G. Jakobs*, Köln, 2007, 553 ss.; CORNACCHIA, L., *Fahrlässige Mitverantwortung*, ivi, 53 ss.; ID., *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004, *passim*). Gli sviluppi più recenti sono volti a formulare una nuova teoria che si affranchi dalla dicitura (infausta) «imputazione oggettiva», autonoma rispetto al nesso causale, detta appunto «rapporto (o nesso) di rischio» fra una condotta il cui aspetto soggettivo è comunque accertato e il risultato (evento) e che esprima al meglio il principio di responsabilità per fatto proprio (DONINI, M., *Imputazione oggettiva dell'evento. «Nesso di rischio» e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, *passim*).

#### 4. - FONTI NORMATIVE

Artt. 6, 40, 41, 42, 3° co., 43, 44, 83 e 116 c.p.

#### 5. - BIBLIOGRAFIA

— Sul tema in esame, si vedano [1] GALLO, M., *Appunti di diritto penale*, II.1, Torino, 2000; [2] PALAZZO, F.C., *Corso di diritto penale*, pt. gen., II ed., Torino, 2006; [3] CARACCIOLI, I., *Manuale di diritto penale*, pt. gen., II ed., Padova, 2005; [4] ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale*, pt. gen., XIII ed., Milano, 2003; [5] MORSELLI, E., *Disvalore dell'evento e disvalore della condotta nella teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 796 ss.; [6] FIANDACA, G.-MUSCO, E., *Diritto penale*, pt. gen., V ed., Bologna, 2007; [7] MARINUCCI, G.-DOLCINI, E., *Manuale di diritto penale*, pt. gen., II ed., Milano, 2006; [8] PULITANÒ, D., *Diritto penale*, Torino, 2005; [9] CONTENTO, G., *Corso di diritto penale*, II, VI ed., Bari, 2004; [10] FIORE, C.-FIORE, S., *Diritto penale*, pt. gen., I, II ed., Torino, 2004; [11] MANTOVANI, F., *Diritto penale*, pt. gen., V ed., Padova, 2007; [12] PAGLIARO, A., *Principi di diritto penale*, pt. gen., VIII ed., Milano, 2003; [13] PADOVANI, T., *Diritto penale*, VIII ed., Milano, 2006.

— Per ulteriori indicazioni sul tema dell'evento, oggetto di elaborazione in lavori di teoria generale del reato, si invia alle altre opere citate nel testo.

GIANLUCA RUGGIERO